



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2009/0132(COD)

25.2.2010

EMENDAMENTI 67 - 172

Progetto di relazione
Wolf Klinz
(PE431.183v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

AM\805950IT.doc

PE439.226v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Emendamento 67
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

(6) In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone fisiche e giuridiche considerate o che essi trattano come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, **che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.** Un allineamento in questo senso delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE ridurrebbe la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. Pertanto, occorre ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone.

Emendamento

(6) In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone fisiche e giuridiche considerate o che essi trattano come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Un allineamento in questo senso delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE ridurrebbe la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. ***L'emittente deve poter fare assegnamento sull'elenco dei clienti professionali e delle controparti qualificate predisposto ai sensi dell'Allegato II della direttiva 2004/39/CE.*** Pertanto, occorre ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone, ***senza prevedere l'obbligo di tenere un registro distinto.***

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'emittente non è nella posizione di verificare l'esattezza della classificazione come cliente professionale o controparte qualificata. Egli non può pertanto essere considerato responsabile di eventuali errori di classificazione.

Emendamento 68
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7) Per accrescere l'efficacia e la flessibilità dell'emissione di titoli di debito nella Comunità, occorre eliminare le restrizioni alla definizione di Stato membro d'origine per le emissioni di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale inferiore a 1 000 EUR. Occorre inoltre modificare di conseguenza il meccanismo di determinazione dello Stato membro d'origine e di quello ospitante di cui alla direttiva 2004/109/CE.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La soppressione della soglia di €1000 a partire dalla quale gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale possono scegliere l'autorità competente rischia di indebolire la protezione degli investitori, in particolare di quelli al dettaglio, in quanto dà all'emittente la possibilità di fare dell'arbitraggio normativo, ignorando l'autorità più vicina.

Emendamento 69
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(8) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dall'offerente e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti

(8) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dall'offerente e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti

agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dall'offerente, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente *all'articolo 9 e all'articolo 16* della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente o l'offerente responsabile dell'elaborazione del predetto prospetto dia il suo assenso *all'utilizzo. In tal caso è opportuno che non venga richiesto* un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o l'offerente responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto.

agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dall'offerente, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente *agli articoli 9 e 16* della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente, l'offerente responsabile dell'elaborazione del predetto prospetto *o ogni altro soggetto che a norma della legislazione nazionale sia responsabile dell'esattezza del suo contenuto*, dia il suo assenso *al suo utilizzo. L'emittente o l'offerente devono avere la facoltà di subordinare il proprio assenso a condizioni. Una volta dato l'assenso, l'emittente o l'offerente responsabile dell'elaborazione del prospetto originario devono assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute, senza che sia necessario richiedere* un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o l'offerente responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. *In tal caso l'intermediario finanziario deve assumersi la responsabilità delle informazioni date nel prospetto. Qualora l'intermediario finanziario scelga di utilizzare il prospetto originario senza consenso o oltre l'ambito del consenso accordato, deve assumersi anche la responsabilità delle informazioni contenute nel prospetto iniziale.*

Or. en

Motivazione

Occorre esplicitare che l'intermediario si rende responsabile nel caso in cui non rispetti le condizioni cui è subordinato il consenso dell'emittente o dell'offerente.

Emendamento 70

Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Direttiva

Testo proposto dalla Commissione

(8) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dall'offerente e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dall'offerente, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente *all'articolo 9 e all'articolo 16* della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente o l'offerente responsabile dell'elaborazione del predetto prospetto dia il suo assenso all'utilizzo. ***In tal caso è opportuno che non venga richiesto*** un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o l'offerente responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto.

Emendamento

(8) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dall'offerente e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dall'offerente, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente *agli articoli 9 e 16* della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente o l'offerente responsabile dell'elaborazione del predetto prospetto dia il suo assenso all'utilizzo. ***L'emittente o l'offerente devono avere la facoltà di subordinare il proprio assenso a condizioni. Una volta dato l'assenso, l'emittente o l'offerente responsabile dell'elaborazione del prospetto originario devono assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute, senza che sia necessario richiedere un altro prospetto. Qualora, nonostante il consenso, le condizioni definitive del prospetto di rivendita debbano essere aggiornate, l'intermediario finanziario che utilizza il prospetto deve assumersi la responsabilità delle informazioni supplementari in esso contenute e dell'aggiornamento delle condizioni definitive con il prezzo di rivendita.*** Tuttavia, qualora l'emittente o l'offerente responsabile della redazione del

prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. ***Qualora l'intermediario finanziario scelga di utilizzare il prospetto originario senza consenso, deve assumersi la responsabilità delle informazioni contenute nel prospetto iniziale.***

Or. en

Motivazione

Il testo proposto chiarisce il regime di responsabilità in merito al prospetto nonché la responsabilità che l'intermediario finanziario che ne fa uso deve assumersi per le condizioni definitive in esso previste (come prezzo d'offerta, termine di accettazione ecc.), condizioni che dovranno evidentemente essere comunicate agli investitori nella fase di rivendita.

Emendamento 71

Sari Essayah

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(9) L'obbligo di elaborare un prospetto completo per offerte effettuate nel quadro di un piano azionario per i dipendenti non è un mezzo efficace per informare il personale sui rischi e i vantaggi di questo tipo ben preciso di offerta e impone al datore di lavoro costi eccessivi non giustificati sotto il profilo della tutela degli investitori. Occorre pertanto che le imprese non quotate e le imprese quotate su mercati diversi dai mercati regolamentati nella Comunità siano esonerate dall'obbligo di elaborare un prospetto nelle predette circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 72
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10) La nota di sintesi del prospetto è una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa sia breve, semplice e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre che si concentri sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. È opportuno che il suo contenuto non sia limitato ad un numero di parole predeterminato. Occorre che il formato e il contenuto della nota di sintesi siano determinati in modo da assicurare la confrontabilità con altri prodotti di investimento analoghi alla proposta di investimento descritta nel prospetto. Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano che la nota di sintesi generi responsabilità civile non solo qualora sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del prospetto, ma anche qualora non fornisca le informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il Documento informativo essenziale (Key Information Document -KID) viene considerato in relazione all'iniziativa PRIP (Prodotti di investimento al dettaglio preassemblati) tuttora in fase di sviluppo. Tuttavia

- i) Non si è mai parlato di estendere il KID a prodotti come le obbligazioni e le azioni;*
- ii) è inopportuno anticipare tale dibattito e modificare la direttiva in questa fase, visto che l'iniziativa PRIP potrebbe facilmente sfociare in una direttiva orizzontale che permetterà di apportare modifiche alla direttiva sui prospetti in una fase successiva, dopo le opportune*

consultazioni e dibattiti circa l'estensione del KID ai titoli azionari ed obbligazionari.

Emendamento 73

Vicky Ford, Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) La nota di sintesi del prospetto è **una** fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che **essa** sia breve, semplice e comprensibile per gli investitori interessati. **Occorre che si concentri sulle informazioni** essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per **prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. È opportuno che il suo contenuto non sia limitato ad un numero di parole predeterminato. Occorre che il formato e il contenuto della nota di sintesi siano determinati in modo da assicurare la confrontabilità con altri prodotti di investimento analoghi alla proposta di investimento descritta nel prospetto. Pertanto, occorre che** gli Stati membri **prevedano che la nota di sintesi generi responsabilità civile non solo qualora sia** fuorviante, **imprecisa** o incoerente se **letta** insieme alle altre parti del prospetto, **ma anche qualora non fornisca** le informazioni essenziali **che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.**

Emendamento

(10) La nota di sintesi del prospetto **deve essere sostituita da un documento informativo essenziale che rappresenti la** fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che **questo** sia breve, semplice, **chiaro** e comprensibile per gli investitori interessati. **Esso deve concentrarsi sugli elementi** essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per **decidere quali offerte di strumenti finanziari prendere in considerazione. Esso deve essere conciso e presentare le informazioni in un ordine determinato onde permettere un'armonizzazione quanto più possibile estesa ed agevolare la comparabilità fra i prospetti. L'ESMA deve fornire consulenza alla Commissione in merito a** i) **l'ambito di applicazione dei documenti informativi essenziali nel contesto degli strumenti finanziari, ii) la possibilità di sviluppare ulteriormente l'iniziativa PRIP nel quadro della prossima revisione della direttiva 2004/39/CE e, in funzione di questi elementi, iii) eventuali conseguenti misure di applicazione.** Gli Stati membri **devono provvedere a che nessuna persona sia chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base al documento informativo essenziale, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che esso stesso risulti** fuorviante, **impreciso** o incoerente se **letto** insieme alle altre parti del prospetto. **Le informazioni essenziali per gli investitori devono contenere una chiara avvertenza al riguardo.**

Emendamento 74
Sari Essayah

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

(10) La nota di sintesi del prospetto è una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa sia breve, semplice e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre che si concentri sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. È opportuno che il suo contenuto non sia limitato ad un numero di parole predeterminato. Occorre che il formato e il contenuto della nota di sintesi siano determinati in modo da assicurare la confrontabilità con altri prodotti di investimento analoghi alla proposta di investimento descritta nel prospetto. Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano che la nota di sintesi generi responsabilità civile *non solo* qualora sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del prospetto, ***ma anche qualora non fornisca le informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.***

Emendamento

(10) La nota di sintesi del prospetto è una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa sia breve, semplice e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre che si concentri sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. È opportuno che il suo contenuto non sia limitato ad un numero di parole predeterminato. Occorre che il formato e il contenuto della nota di sintesi siano determinati in modo da assicurare la confrontabilità con altri prodotti di investimento analoghi alla proposta di investimento descritta nel prospetto. Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano che la nota di sintesi generi responsabilità civile qualora sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del prospetto.

Emendamento 75
Vicky Ford, Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 bis) L'iniziativa PRIP chiarirà in che modo garantire un'adeguata protezione dell'investitore e assicurare la comparabilità fra PRIP e UCIT nella fase precontrattuale. Nel garantire la protezione dell'investitore al dettaglio l'aspetto della distribuzione assume capitale importanza. A tal fine, le direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE devono se necessario essere modificate al momento opportuno mediante un provvedimento orizzontale.

Or. en

Emendamento 76
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10 ter) Il documento informativo essenziale deve sostituire la nota di sintesi del prospetto ai fini del processo di notifica. Le condizioni definitive devono integrare il documento informativo essenziale qualora esse non siano note al momento della redazione di tale documento. Le informazioni contenute nelle condizioni definitive devono essere date nello stesso formato del documento informativo essenziale del prospetto base.

Or. en

Motivazione

Poiché il documento informativo essenziale sostituirà la nota di sintesi anche nella procedura di notifica le informazioni non disponibili al momento della redazione del KID devono essere fornite nelle condizioni definitive. Per armonizzare i documenti, le condizioni definitive devono avere la stessa struttura del KID.

Emendamento 77 **Jean-Paul Gauzès**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 11**

Testo proposto dalla Commissione

(11) Per **rafforzare l'efficacia delle emissioni transfrontaliere di diritti e** tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato, per le **emissioni di diritti, per le** offerte di azioni di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

Emendamento

(11) Per tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato per le offerte di azioni di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

Or. fr

Motivazione

Tutto ciò che è suscettibile di indebolire la trasparenza e la protezione degli azionisti e dei risparmiatori va evitato. I diritti preferenziali di sottoscrizione sono di fatto titoli negoziabili per cui gli aumenti di capitale effettuati con tali diritti sono offerte al pubblico a pieno titolo. Ne consegue che per garantire la tutela degli investitori occorre un livello di informazione comparabile.

Emendamento 78
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

(11) Per rafforzare l'efficacia delle emissioni transfrontaliere di diritti e tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato, per le emissioni di diritti, per le offerte di azioni di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

Emendamento

(11) Per rafforzare l'efficacia delle emissioni transfrontaliere di diritti e tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato, per le emissioni di diritti, per le offerte di azioni **delle PMI ex articolo 2, paragrafo 1, lettera f della direttiva 2003/71/CE** e di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

Or. en

Motivazione

Si tratta di uniformare il considerando con la modifica della Commissione europea all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 79
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

(11) Per rafforzare l'efficacia delle emissioni transfrontaliere di diritti e tenere

Emendamento

(11) Per rafforzare l'efficacia delle emissioni transfrontaliere di diritti e tenere

adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato, per le emissioni di diritti, per le offerte di azioni di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE pari o superiori al limite fissato nell'articolo stesso e le società con ridotta capitalizzazione di mercato, per le emissioni di diritti, per le offerte di azioni **delle PMI ex articolo 2, paragrafo 1, lettera f della direttiva 2003/71/CE** e di emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE emessi da enti creditizi pari o superiori al limite fissato nello stesso articolo occorre introdurre un regime informativo proporzionato.

Or. en

Motivazione

Si tratta di uniformare il considerando con la modifica della Commissione europea all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 80 **Wolf Klinz**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 bis) Il regime informativo proporzionato deve tener conto quanto più possibile delle speciali esigenze delle PMI. Le misure volte a definire un modello di regime agevolato per le PMI devono considerare anche il ruolo dei piccoli e medi emittenti.

Or. en

Emendamento 81
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(11 ter) Tenuto conto della diversità dei mercati nazionali, l'adozione della soglia relativa alla ridotta capitalizzazione di mercato in base al disposto degli articoli 24, 24 bis e 24 ter non deve dar vita a soglie differenti all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) Dato che il prospetto può essere aggiornato tramite supplementi conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non vi è il rischio che diventi superato. Pertanto, tenuto conto del tempo e del costo della redazione e dell'approvazione del prospetto, occorre che il periodo di validità di 12 mesi del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione sia esteso a 24 mesi, a condizione che siano adeguatamente completati con supplementi.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'estensione del periodo di validità è suscettibile di compromettere la rilevanza delle informazioni messe a disposizione degli investitori. Sussiste il rischio di un proliferare di supplementi al prospetto e alla sua nota di sintesi e pertanto di compromettere la facilità di accesso alla documentazione completa.

Emendamento 83
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) Dato che il prospetto può essere aggiornato tramite supplementi conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non vi è il rischio che diventi superato. Pertanto, tenuto conto del tempo e del costo della redazione e dell'approvazione del prospetto, occorre che il periodo di validità di 12 mesi del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione sia esteso a 24 mesi, a condizione che siano adeguatamente completati con supplementi.

soppresso

Or. en

Motivazione

An extended validity period will result in the prospectus not being “easily analysable and comprehensible” as required under Directive 2003/71/EC for the following reasons:

- (i) during a 2 year period, an investor would have to read the prospectus in conjunction with up to 11 sets of annual, semi-annual and interim financial statements, included in supplements;*
- (ii) a comparative review of financial statements on such will be much more difficult than reading a comparative table in a prospectus that is updated annually;*
- (iii) management reports will often equally require multiple amendments to be made to the prospectus, resulting in disclosure that is more difficult to follow;*
- (iv) regular disclosure of information under Directive 2003/6/EC will result in confusing multiple supplements.*

Emendamento 84
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) Dato che il prospetto può essere

(13) Il prospetto può essere aggiornato

PE439.226v01-00

16/81

AM\805950IT.doc

aggiornato tramite supplementi conformemente alla direttiva 2003/71/CE, **non vi è il rischio che diventi superato. Pertanto, tenuto conto del tempo e del costo della redazione e dell'approvazione del prospetto**, occorre che il periodo di validità **di 12 mesi** del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione sia **esteso a 24 mesi, a condizione che siano adeguatamente completati con supplementi**.

tramite supplementi conformemente alla direttiva 2003/71/CE. **Tuttavia, estendendo il periodo di validità sussiste il rischio che il prospetto divenga incompleto, giacché non tutte le informazioni possono essere modificate con un supplemento. Pertanto, onde preservare la leggibilità del prospetto**, occorre che il periodo di validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione sia **di 12 mesi**.

Or. en

Motivazione

Il periodo di validità di 12 mesi deve essere mantenuto. Estendere il periodo di validità a 24 mesi accresce il rischio che il prospetto divenga superato, giacché non tutte le informazioni possono essere modificate con un supplemento. Inoltre, l'estensione del periodo di validità accresce notevolmente il numero di supplementi, a scapito della leggibilità.

Emendamento 85

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, **indipendentemente dalla chiusura del periodo di offerta**, occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se **precedente**, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato.

Emendamento

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, occorre che **i) l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se successivo, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato e ii) l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applichi ad offerte lanciate dopo l'inizio della negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, ossia, in ciascuno dei casi, dopo che divengano applicabili gli obblighi di trasparenza**

*sanciti dalle direttive 2004/109/CE e
2003/6/CE.*

Or. en

Emendamento 86
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, indipendentemente dalla chiusura del periodo di offerta, occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se precedente, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato.

Emendamento

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, indipendentemente dalla chiusura del periodo di offerta, occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se precedente, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. ***L'obbligo di integrare il prospetto deve cessare dopo che siano entrati in vigore gli obblighi di trasparenza di cui alle direttive 2004/109/CE e 2003/6/CE.***

Or. en

Emendamento 87
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della

Emendamento

(15) Per chiarire se l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto termina con l'inizio della

negoziiazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, indipendentemente dalla chiusura del periodo di offerta, occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se precedente, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato.

negoziiazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato, indipendentemente dalla chiusura del periodo di offerta, occorre che l'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto termini alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se precedente, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. ***L'obbligo di integrare il prospetto deve cessare dopo che siano entrati in vigore gli obblighi di trasparenza di cui alle direttive 2004/109/CE e 2003/6/CE.***

Or. en

Motivazione

Per i prospetti base l'articolo 9 già stabilisce che essi possono essere utilizzati solo se aggiornati. Quando gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato si applica il regime di trasparenza del mercato secondario.

Emendamento 88 **Catherine Stihler**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 16**

Testo proposto dalla Commissione

(16) L'armonizzazione a livello comunitario del termine entro il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca dell'accettazione precedentemente espressa in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto creerebbe certezza per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere di strumenti finanziari. Per garantire flessibilità agli emittenti i cui paesi prevedono tradizionalmente termini più lunghi in materia, occorre che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato abbia la possibilità di prorogare

Emendamento

(16) L'armonizzazione a livello comunitario del termine entro il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca dell'accettazione precedentemente espressa in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto creerebbe certezza per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere di strumenti finanziari. Per garantire flessibilità agli emittenti i cui paesi prevedono tradizionalmente termini più lunghi in materia, occorre che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato abbia la possibilità di prorogare

volontariamente il termine per l'esercizio di questo diritto.

volontariamente il termine per l'esercizio di questo diritto. *Ai fini di una maggiore certezza giuridica il supplemento al prospetto deve precisare la data di cessazione del diritto di revoca.*

Or. en

Emendamento 89
Vicky Ford, Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione

(19) *In particolare* per tenere conto dei progressi tecnici nei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme della direttiva 2003/71/CE occorre autorizzare la Commissione ad adottare *misure di esecuzione per adeguare i* limiti fissati dalla direttiva. *Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/71/CE con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*

Emendamento

(19) Per tenere conto dei progressi tecnici nei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme della direttiva 2003/71/CE occorre autorizzare la Commissione ad adottare *atti delegati ex articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti l'aggiornamento dei* limiti fissati dalla direttiva 2003/71/CE *e, in funzione dell'esito dell'iniziativa PRIP, che forniscano all'occorrenza ulteriori particolari sul contenuto e la forma del documento informativo essenziale.*

Or. en

Emendamento 90
Marta Andreasen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
2003/71/CE Direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo proposto dalla Commissione

h) agli strumenti finanziari inclusi in

Emendamento

h) agli strumenti finanziari inclusi in

un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **2 500 000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **10.500.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Or. en

Motivazione

Secondo stime dell'industria il costo regolamentare che la direttiva farà gravare sulle piccole imprese che vogliono ottenere fondi per 5 mln. di EUR potrebbe raggiungere il 12% della somma, ossia 600 mila euro, se si includono i costi di tutti i servizi aggiuntivi fra cui quelli legali e contabili. Se si considerano anche le settimane di ritardo che tutto ciò comporta, tutta l'operazione potrebbe divenire priva di senso. Nel Regno Unito il numero di offerte delle società quotate di minori dimensioni è passato da un massimo di 35 nel 2001 a un minimo di 4 nel 2007. Per un offerta di 10 milioni di euro il costo della regolamentazione potrebbe comunque raggiungere gli 850 mila euro.

Emendamento 91

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

2003/71/CE Direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo proposto dalla Commissione

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **2.500.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Emendamento

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **10.000.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Or. en

Emendamento 92

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

2003/71/CE Direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo proposto dalla Commissione

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **2.500.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Emendamento

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **5.000.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Or. en

Motivazione

L'attuale soglia di esenzione risale al 2003. A causa degli sviluppi del mercato e della necessità di colmare il deficit di finanziamento per le piccole e medie imprese, appare logico elevare tale importo.

Emendamento 93

Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i

2003/71/CE Direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo proposto dalla Commissione

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **2.500.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Emendamento

h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **5.000.000** EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi;

Or. en

Motivazione

Portare la soglia di esenzione a 5 milioni di EUR aiuterebbe ad alleviare l'onere del prospetto e a liberare capitale per le PMI.

Emendamento 94
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
2003/71/CE Direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera j

Testo proposto dalla Commissione

j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **50 000 000** di EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:

- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

Emendamento

j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta nella Comunità sia inferiore a **100.000.000** di EUR; questo limite è calcolato su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:

- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

Or. en

Emendamento 95
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i
2003/71/CE Direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione

i) persone o entità considerate come clienti professionali o trattate come tali su richiesta in conformità dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, o *riconosciuti* come controparti qualificate conformemente all'articolo 24 della direttiva 2004/39/CE.

Emendamento

i) persone o entità considerate come clienti professionali o trattate come tali su richiesta in conformità dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, o *riconosciute* come controparti qualificate conformemente all'articolo 24 della direttiva 2004/39/CE, **e che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali.**

***Tali richieste sono comunicate
all'emittente.***

Or. en

Motivazione

Si tratta di chiarire la formulazione e di allineare il testo con l'Allegato II della MiFID per dare maggiore certezza giuridica all'emittente.

Emendamento 96

Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i

2003/71/CE Direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione

i) persone o entità considerate come clienti professionali o trattate come tali su richiesta in conformità dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, o riconosciuti come controparti qualificate conformemente all'articolo 24 della direttiva 2004/39/CE.

Emendamento

i) persone o entità considerate come clienti professionali o trattate come tali su richiesta in conformità dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, o riconosciuti come controparti qualificate conformemente all'articolo 24 della direttiva 2004/39/CE; ***le imprese di investimento e gli enti creditizi informano la propria clientela del proprio status di investitori qualificati ai termini della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

L'aggiunta intende affrontare il problema della necessità di informare la clientela degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al loro nuovo status ai sensi della Direttiva Prospetti. Al riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 71, paragrafo 6 della direttiva 2004/39/CE si applica unicamente alle imprese di investimento.

Emendamento 97
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii
2003/71/CE Direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione

ii) i punti ii) *e* **iii)** sono soppressi;

Emendamento

ii) i punti ii), **iii), iv) e v)** sono soppressi.

Or. en

Motivazione

Trattasi di uniformare pienamente la definizione di investitore qualificato a quella della MiFID.

Emendamento 98
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente:

"f bis) "impresa a ridotta capitalizzazione di mercato": un'impresa quotata sul mercato regolamentato o ammessa alla negoziazione in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE, a condizione che sia soggetta a opportuni obblighi di informativa, che la negoziazione MTF di strumenti finanziari sia sottoposta alle norme sugli abusi di mercato e che la sua capitalizzazione media di borsa, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno dei tre precedenti anni civili, sia inferiore a EUR 100 000 000."

Motivazione

Occorre una definizione di "impresa a ridotta capitalizzazione di mercato", nozione utilizzata nella modifica proposta dalla Commissione all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e). E' la definizione del Consiglio, ampliata per ricomprendere le società ammesse alla negoziazione MTF. Si tratta di assicurare alle imprese minori l'accesso al capitale su questi mercati.

Emendamento 99

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente:

"f bis) "impresa a ridotta capitalizzazione di mercato": società quotata sul mercato regolamentato o ammessa alla negoziazione in un Sistema multilaterale di negoziazione, con una capitalizzazione media di borsa inferiore a EUR 100 000 000, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno dei tre precedenti anni civili."

Motivazione

La definizione di "impresa a ridotta capitalizzazione di mercato" deve ricomprendere le società ammesse alla negoziazione sui mercati regolati dalla borsa (exchange-regulated).

Emendamento 100

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

2003/71/CE Direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m) – punto ii)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) alla lettera m) il punto ii) è sostituito dal seguente:

soppresso

“ii) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso;”

Or. fr

Motivazione

La soppressione della soglia di €1000 a partire dalla quale gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale possono scegliere l'autorità competente rischia di indebolire la protezione degli investitori, in particolare di quelli al dettaglio, in quanto dà all'emittente la possibilità di fare arbitraggio normativo, ignorando l'autorità più vicina.

Emendamento 101

Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 2 – paragrafi 2 e 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2 bis. Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 è soppresso:

Or. en

Motivazione

Modifica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva sui prospetti per coerenza con la MiFID.

Emendamento 102
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

***2 ter. All'articolo 2, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:***

"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, mediante atti delegati ex articoli 24, 24 bis e 24 ter, le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI, gli elementi da includere fra le informazioni essenziali e le soglie per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati, della normativa dell'Unione e delle raccomandazioni comunitarie e degli sviluppi economici [...]."

Or. en

Emendamento 103
Vicky Ford, Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

***-a) Al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:***

"b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 250 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse

dagli investitori qualificati; e/o"

Or. en

Emendamento 104
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

-a) Al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 250 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o"

Or. en

Motivazione

L'emendamento permetterebbe alle società di avere un pool di investitori più diversificato e dunque un mercato secondario più liquido ed efficiente. A lungo termine il miglioramento della liquidità contribuisce a ridurre il costo del capitale per le imprese minori.

Emendamento 105
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

-a bis) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo

totale di almeno 250 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata, e/o"

Or. nl

Motivazione

Nella direttiva si parte dal presupposto che a partire da un controvalore di 50 000 euro per investitore o da un valore nominale unitario di 50 000 euro non vige l'obbligo di pubblicare un prospetto in quanto si assume che l'emissione non è destinata agli investitori al dettaglio e non ha carattere pubblico. La recente crisi finanziaria ha chiarito che anche gli investitori privati con un consistente portafoglio di investimenti hanno bisogno di tali informazioni, che costituiscono un aspetto essenziale di una protezione efficace del consumatore.

Emendamento 106
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

-a bis) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100.000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o"

Or. en

Motivazione

La soglia di 50 000 euro non riflette adeguatamente l'importo che distingue l'investitore al dettaglio (il consumatore) dall'investitore professionale. L'obbligo di fornire il prospetto sembra anzi deliberatamente eluso da taluni emittenti, cosa che ha provocato non pochi gravi problemi in vari Stati membri. Onde impedire l'erosione di tale soglia nel tempo, occorre prevederne la revisione periodica.

Emendamento 107
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

**-a bis) Al paragrafo 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:**

**"c) un'offerta di strumenti finanziari
rivolta a investitori che acquistano
strumenti finanziari per un corrispettivo
totale di almeno 100.000 EUR per
investitore, per ogni offerta separata;
e/o"**

Or. en

Motivazione

L'aumento dell'importo da 50 000 e 100 000 EUR aiuterebbe a distinguere fra gli investitori al dettaglio e gli investitori professionali e ad assicurare una protezione adeguata a queste categorie di investitori.

Emendamento 108
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a ter (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

**-a ter) Al paragrafo 2, il testo della lettera
d) è sostituito dal seguente:**

**"d) un'offerta di strumenti finanziari il
cui valore nominale unitario ammonti ad
almeno 250.000 EUR; e/o"**

Or. nl

Motivazione

Nella direttiva si parte dal presupposto che a partire da un controvalore di 50 000 euro per investitore o da un valore nominale unitario di 50 000 euro non vige l'obbligo di pubblicare un prospetto in quanto si assume che l'emissione non è destinata agli investitori al dettaglio e non ha carattere pubblico. La recente crisi finanziaria ha chiarito che anche gli investitori privati con un consistente portafoglio di investimenti hanno bisogno di tali informazioni, che costituiscono un aspetto essenziale di una protezione efficace del consumatore.

Emendamento 109

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a ter (nuova)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

-a ter) Al paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100.000 EUR; e/o"

Or. en

Motivazione

La soglia di 50 000 euro non riflette adeguatamente l'importo che distingue l'investitore al dettaglio (il consumatore) dall'investitore professionale. L'obbligo di fornire il prospetto sembra anzi deliberatamente eluso da taluni emittenti, cosa che ha provocato non pochi gravi problemi in vari Stati membri. Onde impedire l'erosione di tale soglia nel tempo, occorre prevederne la revisione periodica.

Emendamento 110

Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a ter (nuova)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

-a bis) Al paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100.000 EUR; e/o"

Or. en

Motivazione

L'aumento dell'importo da 50 000 e 100 000 EUR aiuterebbe a distinguere fra gli investitori al dettaglio e gli investitori professionali e ad assicurare una protezione adeguata a queste categorie di investitori. L'emendamento comporterà la modifica della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Emendamento 111

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, aggiungere la seguente lettera dopo la lettera e):

"e bis) emissioni di diritti delle società i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Gli Stati membri possono anche scegliere di estendere tale esenzione alle offerte di titoli di capitale da parte di società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE."

Emendamento 112
Marta Andreasen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, aggiungere la seguente lettera dopo la lettera e):

"e bis) emissioni di diritti delle società i cui titoli sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Gli Stati membri possono anche scegliere di estendere tale regime informativo proporzionato alle offerte di titoli di capitale da parte di società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE."

Or. en

Motivazione

Secondo stime dell'industria il costo regolamentare che la direttiva farà gravare sulle piccole imprese che vogliono ottenere fondi per 5 mln. di EUR potrebbe raggiungere il 12% della somma, ossia 600 mila euro, se si includono i costi di tutti i servizi aggiuntivi fra cui quelli legali e contabili. Se si considerano anche le settimane di ritardo che tutto ciò comporta, tutta l'operazione potrebbe divenire priva di senso. Nel Regno Unito il numero di offerte delle società quotate di minori dimensioni è passato da un massimo di 35 nel 2001 a un minimo di 4 nel 2007. Per un offerta di 10 milioni di euro il costo della regolamentazione potrebbe comunque raggiungere gli 850 mila euro.

Emendamento 113
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, aggiungere la seguente lettera dopo la lettera e):

"e bis) un'offerta di strumenti finanziari dopo pubblicazione di un prospetto relativo a strumenti finanziari dello stesso emittente, già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato."

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezze in fatto di responsabilità ed impedire vincoli alla distribuzione tramite retail cascade, occorre introdurre un esonero dall'obbligo di produrre un prospetto per un'offerta pubblica di strumenti finanziari, se è stato già pubblicato un prospetto relativo agli strumenti in questione. Il prospetto esistente non sarebbe "utilizzato" da un altro soggetto ma darebbe diritto all'esonero per il fatto stesso di esistere. Gli investitori sono già sufficientemente protetti dalla direttiva sugli abusi di mercato e la trasparenza.

Emendamento 114
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

“Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari

finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso all'utilizzo."

Or. en

Emendamento 115
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso all'utilizzo.

Emendamento

Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto ***e un altro soggetto responsabile dell'accuratezza del suo contenuto in base alle disposizioni nazionali di legge***, dia il proprio assenso all'utilizzo ***del prospetto stesso. Qualora, nonostante tale assenso, le condizioni definitive del prospetto di rivendita siano state aggiornate, l'intermediario finanziario che lo utilizza diviene responsabile per le informazioni aggiuntive.***

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto serve per tener conto del fatto che in ogni rivendita si applicano nuove condizioni, ad esempio un nuovo prezzo o un nuovo periodo di accettazione. Il testo pertanto chiarisce che l'intermediario finanziario ha la responsabilità di fornire tali informazioni supplementari.

Emendamento 116
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso all'utilizzo.

Emendamento

Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto *e, eventualmente, ogni altro soggetto responsabile dell'accuratezza del suo contenuto in base alle disposizioni nazionali di legge*, dia il proprio assenso all'utilizzo *del prospetto stesso*.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la certezza giuridica. L'aggiunta chiarisce che tale dichiarazione è necessaria solo in determinati casi, ma non in tutti.

Emendamento 117
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b bis) Dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi

tecnicici dei mercati finanziari, compresa l'inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati ex articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure concernenti le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da c) ad e)."

Or. en

Motivazione

La soglia di 50 000 euro non riflette adeguatamente l'importo che distingue l'investitore al dettaglio (il consumatore) dall'investitore professionale. L'obbligo di fornire il prospetto sembra anzi deliberatamente eluso da taluni emittenti, cosa che ha provocato non pochi gravi problemi in vari Stati membri. Onde impedire l'erosione di tale soglia nel tempo, occorre prevederne la revisione periodica.

Emendamento 118 **Corien Wortmann-Kool**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3 bis. All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

Emendamento 119
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3 ter. All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

"c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o divisione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa dell'Unione;"

Or. en

Motivazione

Identità di ratio con le fusioni.

Emendamento 120
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera d

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3 quater. all'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, offerte, assegnate o

da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 della direttiva prospetti va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

Emendamento 121

Sari Essayah

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

2003/71/CE Direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4. All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

soppresso

e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

Or. en

Emendamento 122

Enikő Győri

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

2003/71/CE Direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione

e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

Emendamento

e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro, **a condizione che questi abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE** o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

La lettera e) si applica anche a una società che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di un paese terzo, a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento sopra citato, siano disponibili in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Scopo della modifica è di garantire un sufficiente livello di informazione per gli investitori e i dipendenti di paesi terzi. Riguardo agli emittenti i cui strumenti finanziari sono quotati su un MTF, essi devono rispettare opportuni obblighi di informativa, che coprano ad esempio le

informazioni atte ad influire sui prezzi e la pubblicazione di relazioni annuali.

Emendamento 123
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4 bis. All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 della direttiva prospetti va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

Emendamento 124
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4 ter. All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 della direttiva prospetti va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

**Emendamento 125
Corien Wortmann-Kool**

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4 quater. All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni,

sui motivi e sui dettagli dell'offerta;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 della direttiva prospetti va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

Emendamento 126
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4 quinquies. All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) azioni, o azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;"

Or. en

Motivazione

La definizione di azioni utilizzata all'articolo 4 della direttiva prospetti va allineata con quella di cui all'articolo 4.1.18 della direttiva MiFID (2004/39/CE). Occorre chiarire le esenzioni previste all'articolo 4, onde impedire discriminazioni fra gli emittenti determinate dalla preferenza accordata ad alcune strutture societarie piuttosto che ad altre.

Emendamento 127
Vicky Ford, Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. *Esso* contiene anche **una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta** in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto **della nota di sintesi** del prospetto forniscono informazioni **essenziali** che consentano agli investitori di **prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.**

Emendamento

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. **Il prospetto** contiene anche **un documento informativo essenziale. Il documento informativo essenziale è scritto** in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. **Esso è inoltre scritto** nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto del **documento informativo essenziale del** prospetto forniscono, **insieme al prospetto,** informazioni **adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione,** che consentano agli investitori di **stabilire se investire in tali** strumenti.

Il documento informativo essenziale contiene informazioni sui seguenti elementi fondamentali degli strumenti finanziari in questione:

a) informazioni essenziali concernenti l'emittente ed eventualmente il garante e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati;

c) i dettagli dell'offerta e dell'ammissione

La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

alla negoziazione;

d) eventualmente, le attività e passività e la situazione finanziaria degli strumenti finanziari;

e) se applicabile, le ragioni dell'offerta e l'impiego previsto dei proventi;

f) eventuali diritti associati agli strumenti finanziari; e

g) le condizioni generali e i costi connessi.

Il documento informativo essenziale contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Emendamento 128
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. *Esso* contiene anche *una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta* in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto *della nota di sintesi* del prospetto forniscono informazioni *essenziali* che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa *e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.*

Emendamento

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. *Il prospetto* contiene anche *un documento informativo essenziale. Il documento informativo essenziale è scritto* in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. *Esso ha un formato standard ed è scritto* nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto del *documento informativo essenziale* del prospetto forniscono informazioni *adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione*, che consentano agli investitori di prendere

decisioni di investimento con cognizione di causa.

Il documento informativo essenziale contiene informazioni sui seguenti elementi fondamentali degli strumenti finanziari in questione:

a) informazioni essenziali concernenti l'emittente, fra cui le attività e passività e la situazione patrimoniale, ed eventualmente il garante e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, se e in quanto possano risultare utili all'investitore;

c) i dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione;

d) se applicabile, le ragioni dell'offerta e l'impiego previsto dei proventi;

e) eventuali diritti associati agli strumenti finanziari; e

f) le condizioni generali e i costi connessi.

Il documento informativo essenziale contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Emendamento 129
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti

Emendamento

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti

finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. **Esso** contiene anche **una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta** in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto **della nota di sintesi** del prospetto forniscono informazioni **essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.**

La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. **Il prospetto** contiene anche **un documento informativo essenziale. Il documento informativo essenziale è scritto** in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. **Esso ha un formato standard ed è scritto** nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto del **documento informativo essenziale** del prospetto forniscono informazioni **adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione.**

Il documento informativo essenziale contiene informazioni sui seguenti **elementi fondamentali degli strumenti finanziari in questione:**

a) informazioni essenziali concernenti l'emittente ed eventualmente il garante e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; e

b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati.

Il documento informativo essenziale contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Motivazione

Il prospetto completo deve rimanere l'unica base per la decisione di investimento (art. 5.1) perché solo il prospetto può contenere tutte le pertinenti informazioni. Informazioni aggiuntive rispetto ad a) e b) non sono necessarie per il KID. Ulteriori particolari dovrebbero essere lasciati al livello 2 per far sì che il contenuto dettagliato possa essere allineato con i PRIP.

Emendamento 130
Enikő Győri

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente *i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari*, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. ***Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari*** con altri prodotti di investimento. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Emendamento

Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente le ***informazioni*** essenziali nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. ***La nota di sintesi è redatta in un formato comune ed include informazioni che permettano il raffronto con altri pertinenti prodotti di investimento.*** La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Motivazione

La nota di sintesi del prospetto è una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa sia breve, semplice e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre inoltre che si concentri sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. L'emendamento serve a chiarire quale debba essere il contenuto del "documento informativo essenziale". Per tale motivo, la Commissione è invitata ad elaborare una definizione di "informazioni essenziali".

Emendamento 131
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

2003/71/CE Direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. ***Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.*** La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Emendamento

2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. ***I prospetti e le note di sintesi pubblicati per il mercato dei capitali sono redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'investimento è offerto al pubblico.*** La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Motivazione

La nuova proposta di direttiva non contiene emendamenti alle disposizioni che disciplinano il regime linguistico. Tuttavia, considerata la complessità dei documenti è necessario garantire che i prospetti siano resi disponibili agli investitori nella lingua del(degli) Stato(i) membro(i) in cui l'investimento è offerto al pubblico.

Emendamento 132
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo proposto dalla Commissione

Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il **formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono** informazioni essenziali che **consentano agli** investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa **e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento**. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Emendamento

Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il contenuto della nota di sintesi del prospetto **fornisce** informazioni essenziali che **aiutino gli** investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:

Or. en

Motivazione

Le informazioni essenziali contenute nella nota di sintesi non devono essere utilizzate da sole per fare decisioni di investimento. La nota deve essere letta insieme al prospetto completo senza sostituirlo.

Emendamento 133
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

5 bis. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:.

"[...] l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato."

Or. en

Motivazione

La possibilità di usare un documento in tre parti deve essere estesa al prospetto base. Ciò è reso più chiaro sopprimendo le parole "fatto salvo il paragrafo 4" all'inizio dell'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 134
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

5 quinquies. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri dispongono che la

responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto *rinvii* almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi, individuando tra l'emittente e l'offerente un'unica persona responsabile per l'intero documento. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata."

Or. en

Motivazione

Si ritiene opportuno esplicitare che la responsabilità dell'informazione contenuta nel prospetto è da attribuire solo ai suoi autori secondo le loro rispettive competenze, individuando una sola persona, fra emittente e offerente, come responsabile dell'intero documento. Solo i soggetti che predispongono il prospetto devono assumersene la responsabilità.

Emendamento 135 Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
2003/71/CE Direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali

traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto **e non contenga informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.**

traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.

Or. en

Motivazione

Poiché la nota di sintesi non deve costituire da sola la base della decisione di investire in un particolare emittente, essa non deve comportare responsabilità salvo nei casi in cui sia incoerente con il resto del prospetto. L'inclusione della responsabilità civile finirebbe probabilmente per generare note di sintesi molto più lunghe, vanificando lo scopo stesso della nota. Per converso, gli investitori finirebbero per basarsi su informazioni inadeguate.

Emendamento 136 **Sari Essayah**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
2003/71/CE Direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto **e non contenga informazioni essenziali che consentano agli investitori di prendere decisioni di investimento con cognizione di causa e di confrontare gli strumenti finanziari con altri prodotti di investimento.**

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.

Or. en

Emendamento 137
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

6 bis. All'articolo 6, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone che hanno curato il prospetto ne siano responsabili indipendentemente dal fatto se l'investitore conosceva il prospetto stesso."

Or. en

Emendamento 138
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) È inserita la seguente lettera g):

soppresso

"g) alle emissioni di diritti delle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato si applica un regime informativo proporzionato."

Or. fr

Motivazione

Tutto ciò che è suscettibile di indebolire la trasparenza e la protezione degli azionisti e dei risparmiatori va evitato. I diritti preferenziali di sottoscrizione sono di fatto titoli negoziabili, per cui gli aumenti di capitale effettuati con tali diritti sono offerte al pubblico a pieno titolo.

Ne consegue che per garantire la tutela degli investitori occorre un livello di informazione comparabile.

Emendamento 139

Marta Andreasen

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

2003/71/CE Direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) È inserita la seguente lettera g):

soppresso

"g) alle emissioni di diritti delle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato si applica un regime informativo proporzionato."

Or. en

Motivazione

Il progetto di emendamento del relatore sull'esenzione delle emissioni di diritti per le società già quotate non si applicherebbe per i mercati "exchange regulated" (mercati in crescita) d'Europa. Tale approccio ci appare infondato, specie quando l'autorità competente dello Stato membro interessato si assicura che la borsa in questione impone adeguati obblighi in materia di trasparenza, informativa e abusi di mercato, che garantiscano la protezione dell'investitore e il corretto funzionamento del mercato.

Emendamento 140

Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

2003/71/CE Direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

g) alle emissioni di diritti delle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato si applica un regime informativo proporzionato.

g) se una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato fa un'offerta di azioni mediante l'emissione di diritti di sottoscrizione preferenziale, si applica un

regime informativo *abbreviato*,
proporzionato *alle esigenze informative*
degli investitori esistenti.

*Gli Stati membri possono anche scegliere
di estendere tale regime informativo
proporzionato alle offerte di titoli di
capitale da parte di società i cui titoli sono
ammessi alla negoziazione in un Sistema
multilaterale di negoziazione (MTF) come
definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto
15 della direttiva 2004/39/CE.*

Or. en

Motivazione

*Per l'emissione di diritti di sottoscrizione preferenziale dovrebbe operare un regime
semplificato. Tali emissioni sono rivolte agli azionisti esistenti che hanno già una certa
conoscenza della società. Un prospetto in forma abbreviata accelererebbe e semplificherebbe
il processo di raccolta del capitale, a tutto vantaggio degli investitori.*

Emendamento 141 **Alfredo Pallone**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo proposto dalla Commissione

g) alle emissioni di diritti delle società le
cui azioni sono ammesse alla negoziazione
su un mercato regolamentato si applica un
regime informativo proporzionato.

Emendamento

g) alle emissioni di diritti **e di obbligazioni
convertibili** delle società le cui azioni sono
ammesse alla negoziazione su un mercato
regolamentato si applica un regime
informativo proporzionato.

Or. en

Motivazione

*Si concorda con la proposta della Commissione europea riguardo alla possibilità di
introdurre un regime informativo proporzionato per le emissioni di diritti da parte di soggetti
le cui azioni sono già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. In linea con
questo approccio si potrebbe introdurre un regime di informativa semplificato anche nel caso
delle obbligazioni convertibili, per quegli emittenti le cui azioni sono già negoziate sui*

mercati regolamentati.

Emendamento 142
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
2003/71/CE Direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis

Testo proposto dalla Commissione

8. All'articolo 8, dopo il paragrafo 3 è **aggiunto il seguente paragrafo 3 bis**:

"3 bis. In caso di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro, nel redigere il prospetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato sono autorizzati a omettere informazioni su detti garanti."

Emendamento

8. All'articolo 8, dopo il paragrafo 3 **sono inseriti i seguenti paragrafi**:

"3 bis. In caso di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro, nel redigere il prospetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato sono autorizzati a omettere informazioni su detti garanti.

3 ter. Non sussiste per il prospetto o suoi eventuali supplementi l'obbligo di contenere informazioni in merito a crediti della banca centrale o ad altri strumenti di liquidità forniti a un dato istituto di credito da una banca centrale del SEBC."

Or. en

Motivazione

I crediti e gli strumenti di liquidità messi a disposizione dalle banche centrali devono essere tenuti riservati per salvaguardare la stabilità e il funzionamento dei mercati finanziari. L'emendamento rende esplicito l'esonero delle banche centrali.

Emendamento 143
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
2003/71/CE Direttiva
Articolo 9 – paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

soppresso

"1. Il prospetto rimane valido per 24 mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.

2. Nel caso di un programma di offerta, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo di 24 mesi."

Or. fr

Motivazione

L'estensione del periodo di validità è suscettibile di compromettere la rilevanza delle informazioni messe a disposizione degli investitori. Sussiste il rischio di un proliferare di supplementi al prospetto e alla sua nota di sintesi e pertanto di compromettere la facilità di accesso alla documentazione completa.

Emendamento 144

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

2003/71/CE Direttiva

Articolo 9 – paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Il prospetto rimane valido per **24** mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.

2. Nel caso di un programma di offerta, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo di **24** mesi.

1. Il prospetto rimane valido per **12** mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.

2. Nel caso di un programma di offerta, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo di **12** mesi.

Motivazione

Il periodo di validità di 12 mesi deve essere mantenuto. Estendere il periodo di validità a 24 mesi accresce il rischio che il prospetto divenga superato, giacché non tutte le informazioni possono essere modificate con un supplemento. Inoltre, l'estensione del periodo di validità accresce notevolmente il numero di supplementi, pregiudicando la comprensione degli investitori e la leggibilità del prospetto.

Emendamento 145
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
 2003/71/CE Direttiva
 Articolo 9 – paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

1. Il prospetto rimane valido per **24** mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.
2. Nel caso di un programma di offerta, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo di **24** mesi.

Emendamento

1. Il prospetto rimane valido per **12** mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.
2. Nel caso di un programma di offerta, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo di **12** mesi.

Motivazione

L'aggiornamento del prospetto mediante supplementi per un periodo di tempo troppo lungo non rende il prospetto stesso "facilmente analizzabile e comprensibile" come richiesto dall'articolo 5.1 della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto mantenere l'attuale periodo di validità del prospetto di 12 mesi.

Emendamento 146
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di 24 mesi purché sia stato completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido."

Or. fr

Motivazione

L'estensione del periodo di validità è suscettibile di compromettere la rilevanza delle informazioni messe a disposizione degli investitori. Sussiste il rischio di un proliferare di supplementi al prospetto e alla sua nota di sintesi e pertanto di compromettere la facilità di accesso alla documentazione completa.

Emendamento 147
Diogo Feio, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato *e approvato*, rimane valido per un periodo di 24 mesi purché sia stato

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato, rimane valido per un periodo di 24 mesi purché sia stato completato con

completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non copre la situazione in cui i documenti di registrazione, la nota sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi non devono essere approvati separatamente. Ripristinare l'attuale formulazione "previamente depositato" costituirebbe per gli emittenti un miglioramento in merito al periodo di validità e chiarirebbe il regime applicabile ai documenti di registrazione che sono depositati presso l'autorità competente, senza essere approvati separatamente.

Emendamento 148 Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
2003/71/CE Direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di **24** mesi purché sia stato completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Emendamento

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di **12** mesi purché sia stato completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Or. en

Motivazione

Il periodo di validità di 12 mesi deve essere mantenuto. Estendere il periodo di validità a 24 mesi accresce il rischio che il prospetto divenga superato, giacché non tutte le informazioni possono essere modificate con un supplemento. Inoltre, l'estensione del periodo di validità accresce notevolmente il numero di supplementi, pregiudicando la comprensione degli investitori e la leggibilità del prospetto.

Emendamento 149 **Catherine Stihler**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

2003/71/CE Direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di **24** mesi purché sia stato completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Emendamento

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di **12** mesi purché sia stato completato con supplementi conformemente all'articolo 16. Il documento di registrazione, se necessario completato con supplementi conformemente all'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento del prospetto mediante supplementi per un periodo di tempo troppo lungo non rende il prospetto stesso "facilmente analizzabile e comprensibile" come richiesto dall'articolo 5.1 della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto mantenere l'attuale periodo di validità del prospetto di 12 mesi.

Emendamento 150
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
2003/71/CE Direttiva
Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

10. L'articolo 10 è soppresso.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Nella direttiva si parte dal presupposto che a partire da un controvalore di 50 000 euro per investitore o da un valore nominale unitario di 50 000 euro non vige l'obbligo di pubblicare un prospetto in quanto si assume che l'emissione non è destinata agli investitori al dettaglio e non ha carattere pubblico. La recente crisi finanziaria ha chiarito che anche gli investitori privati con un consistente portafoglio di investimenti hanno bisogno di tali informazioni, che costituiscono un aspetto essenziale di una protezione efficace del consumatore.

Emendamento 151
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

**10 bis. All'articolo 10, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:**

**"L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si
applica agli emittenti di strumenti
finanziari diversi dai titoli di capitale il
cui valore nominale unitario è di almeno
250 000 EUR."**

Or. nl

Motivazione

Nella direttiva si parte dal presupposto che a partire da un controvalore di 50 000 euro per investitore o da un valore nominale unitario di 50 000 euro non vige l'obbligo di pubblicare

un prospetto in quanto si assume che l'emissione non è destinata agli investitori al dettaglio e non ha carattere pubblico. La recente crisi finanziaria ha chiarito che anche gli investitori privati con un consistente portafoglio di investimenti hanno bisogno di tali informazioni, che costituiscono un aspetto essenziale di una protezione efficace del consumatore.

Emendamento 152

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

12 bis. All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità competente deve notificare all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato se i documenti sono incompleti o se occorrono informazioni aggiuntive, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta."

Or. en

Emendamento 153
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

12 ter. All'articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) o in forma elettronica sul sito web dell'emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;"

Or. en

Motivazione

Il sito web dell'emittente deve essere aggiornato per divenire un canale di pubblicazione di grande accessibilità. Fino ad ora questa opzione non è stata mai concretamente esercitata, presupponendo essa la pubblicazione simultanea - tecnicamente e logisticamente impraticabile - sui siti web di tutti gli intermediari finanziari ed agenti coinvolti.

Emendamento 154
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
2003/71/CE Direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

13. All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di 24 mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma

dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell'emittente o sul sito web del mercato regolamentato."

Or. en

Emendamento 155
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

13 bis. All'articolo 14, dopo il paragrafo 7 è inserito il seguente paragrafo:

"7 bis. All'investitore viene fornito un riepilogo di tutti i prospetti."

Or. en

Motivazione

In merito all'accuratezza delle informazioni è opportuno che il prospetto (o parti di esso) sia non solo messo a disposizione dell'investitore a sua richiesta, ma che sia obbligatorio fornirglielo d'ufficio. La pratica dell'offerta di investimenti che devono essere obbligatoriamente accompagnati da un prospetto mostra, nel caso degli intermediari finanziari, che gli addetti alla consulenza e vendita si basano sul materiale pubblicitario e non sui prospetti.

Emendamento 156
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
2003/71/CE Direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Qualunque fatto nuovo significativo,

1. Qualunque fatto nuovo significativo,

errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora *precedente*, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora *successivo*, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

Or. en

Motivazione

La formulazione della Commissione ha l'effetto di sopprimere l'obbligo per l'emittente di aggiornare il prospetto nel caso di una retail cascade. La conseguenza sarebbe una ridotta protezione dell'investitore. Mentre è in corso un'offerta pubblica, il prospetto deve essere aggiornato indipendentemente dal fatto se gli strumenti finanziari sono stati ammessi a un mercato regolamentato.

Emendamento 157

Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

2003/71/CE Direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli

Emendamento

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli

strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora *precedente*, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora *successivo*, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

Or. en

Motivazione

Per le offerte pubbliche che hanno inizio dopo l'ammissione e che pertanto non si basano su un prospetto, l'informativa supplementare a norma dell'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE diviene superflua una volta che siano entrati in vigore gli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE e 2003/6/CE.

Emendamento 158

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

2003/71/CE Direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente *chiusa l'offerta al*

Emendamento

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente *chiuso il periodo di offerta*

pubblico o, qualora precedente, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

o, qualora precedente, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

Or. en

Motivazione

Concordiamo con l'intento della Commissione europea di identificare più chiaramente il termine ultimo entro il quale comunicare nuovi elementi, errori materiali o inaccurately ai fini della determinazione dell'obbligo di pubblicare il supplemento. A tal fine proponiamo di cambiare la formulazione "[il momento] in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico" (che non indica chiaramente se il periodo fino alla data di pagamento degli strumenti finanziari sia o no incluso, in "[il momento] in cui è definitivamente chiuso il periodo di offerta".

Emendamento 159 **Diogo Feio**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
2003/71/CE Direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora **precedente**, il momento di inizio

Emendamento

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora **successivo**, il momento di inizio

della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche **la nota di sintesi** e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche **il documento informativo essenziale** e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, con supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

Or. en

Emendamento 160

Diogo Feio

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
2003/71/CE Direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o **dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.**

Emendamento

2. In merito all'offerta di strumenti finanziari al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione, **sempre che prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico e della consegna dei valori mobiliari non siano emersi fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1.** Il termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. **La data ultima alla quale la revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.**

Or. en

Emendamento 161
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
2003/71/CE Direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Emendamento

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione ***qualora si verifichino evoluzioni negative del mercato e a condizione che il regolamento non abbia ancora avuto luogo***. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ***ma non deve superare i 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione. La data ultima alla quale la revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.***

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire cosa si intenda per evoluzione negativa del mercato. Sul termine ultimo di un possibile diritto di revoca il relatore ha accettato di presentare un emendamento proposto dalla commissione JURI.

Emendamento 162
Catherine Stihler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
2003/71/CE Direttiva
Articolo 16– paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Emendamento

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione ***qualora si verifichino evoluzioni negative e a condizione che il regolamento non abbia ancora avuto luogo***. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. ***La data ultima alla quale la revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.***

Or. en

Motivazione

Per le offerte pubbliche che hanno inizio dopo l'ammissione e che pertanto non si basano su un prospetto, l'informativa supplementare a norma dell'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE diviene superflua una volta che siano entrati in vigore gli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE e 2003/6/CE.

Emendamento 163

Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

2003/71/CE Direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o

Emendamento

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione ***qualora si verifichino evoluzioni negative e a condizione che il***

dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

regolamento non abbia ancora avuto luogo. Il termine può essere prorogato dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Or. en

Motivazione

Nel momento in cui viene finalizzato il supplemento, non è chiara né la data della sua pubblicazione (termine di 2 giorni) né la data di regolamento. Ciò vale in particolare per le offerte pubbliche continue.

Emendamento 164
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

15 bis. All'articolo 19, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. [...]"

Or. en

Motivazione

La nuova proposta di direttiva non contiene emendamenti alle disposizioni che disciplinano il regime linguistico. Tuttavia, considerata la complessità dei documenti è necessario garantire

che i prospetti siano resi disponibili agli investitori nella lingua degli Stati membri in cui l'investimento è offerto al pubblico. Proponiamo pertanto una nuova Sezione 5 che garantisca l'obbligo della traduzione. L'attuale discrezionalità delle autorità sulla scelta della lingua non è sufficiente.

Emendamento 165
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

15 ter. All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. [...]"

Or. en

Motivazione

La nuova proposta di direttiva non contiene emendamenti alle disposizioni che disciplinano il regime linguistico. Tuttavia, considerata la complessità dei documenti è necessario garantire che i prospetti siano resi disponibili agli investitori nella lingua degli Stati membri in cui l'investimento è offerto al pubblico. Proponiamo pertanto una nuova Sezione 5 che garantisca l'obbligo della traduzione. L'attuale discrezionalità delle autorità sulla scelta della lingua non è sufficiente.

Emendamento 166
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

15 quater. All'articolo 19, dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. In deroga ai paragrafi 1-3 il prospetto e la nota di sintesi pubblicati per il mercato dei capitali sono redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'investimento è offerto al pubblico."

Or. en

Motivazione

La nuova proposta di direttiva non contiene emendamenti alle disposizioni che disciplinano il regime linguistico. Tuttavia, considerata la complessità dei documenti è necessario garantire che i prospetti siano resi disponibili agli investitori nella lingua degli Stati membri in cui l'investimento è offerto al pubblico. Proponiamo pertanto una nuova Sezione 5 che garantisca l'obbligo della traduzione. L'attuale discrezionalità delle autorità sulla scelta della lingua non è sufficiente.

Emendamento 167
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 sexies (nuovo)
2003/71/CE Direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

15 sexies. Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 24 bis

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 1, paragrafo 3 bis, 2, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, 5, paragrafi 5 e 5 bis, 7, paragrafi 1 e 3, 8, paragrafo 4, 11, paragrafo 3, 13, paragrafo 7, 14, paragrafo 8, 15, paragrafo 7 e 20, paragrafo 3 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Or. en

Motivazione

Il legislatore non deve essere tenuto a giustificarsi per ogni decisione di revoca dei poteri di delega.

Emendamento 168

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 septies (nuovo)

2003/71/CE Direttiva

Articolo 24 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

15 septies. Dopo l'articolo 24 bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 24 ter

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore."

Or. en

Motivazione

Spetta al legislatore decidere se motivare o no un'obiezione a un atto delegato. Se si vuole evitare di appesantire il meccanismo di controllo il legislatore non deve essere tenuto ad indicare le ragioni della reiezione di un provvedimento.

Emendamento 169 Wolf Klinz

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
2004/109/CE Direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 quater. All'articolo 8, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Non sussiste per le informazioni fornite a norma degli articoli 4, 5 e 6 l'obbligo di contenere dati informativi in merito a crediti della banca centrale o ad altri strumenti di liquidità forniti a un dato istituto di credito da una banca centrale del SEBC."

Motivazione

I crediti e gli strumenti di liquidità messi a disposizione dalle banche centrali devono essere tenuti riservati per salvaguardare la stabilità e il funzionamento dei mercati finanziari. L'emendamento rende esplicito l'esonero delle banche centrali.

Emendamento 170

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

2004/109/CE Direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 quater. All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 9 e l'articolo 10, lettera c) non si applicano alle azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC sotto forma di pegno, di operazioni pronti contro termine o contratti simili di liquidità, a fini di politica monetaria, nell'ambito di un sistema di pagamento o nel quadro di strumenti di credito o di liquidità di una banca centrale."

Motivazione

I crediti e gli strumenti di liquidità messi a disposizione dalle banche centrali devono essere tenuti riservati per salvaguardare la stabilità e il funzionamento dei mercati finanziari. L'emendamento rende esplicito l'esonero delle banche centrali.

Emendamento 171
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)
2004/109/CE Direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 sexies. Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 27 bis

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 2, paragrafo 3, 5, paragrafo 6, 9, paragrafo 7, 12, paragrafo 8, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2, 17, paragrafo 4, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 4, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 4 e 5 e 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Or. en

Motivazione

Il legislatore non deve essere tenuto a giustificarsi per ogni decisione di revoca dei poteri di delega.

Emendamento 172
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 septies (nuovo)
2004/109/CE Direttiva
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1 septies. Dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 27 ter

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, l'atto entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore."

Or. en

Motivazione

Spetta al legislatore decidere se motivare o no un'obiezione a un atto delegato. Se si vuole evitare di appesantire il meccanismo di controllo il legislatore non deve essere tenuto ad indicare le ragioni della reiezione di un provvedimento.